

QUESITO

Un ispettore ha sanzionato una cooperativa che si occupa di pulizie industriali presso la quale è stato tenuto un corso di formazione per lavoratori sul D. Lgs. n. 81/2008 e sui rischi specifici nel settore delle pulizie. La motivazione della sanzione è stata che la formazione dei lavoratori non è avvenuta con la partecipazione degli organismi paritetici. E' possibile che tutte le volte che un datore di lavoro vuole fare formazione ai suoi lavoratori deve farlo con gli organismi paritetici?

RISPOSTA

Il D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 con l'art. 37 comma 1 stabilisce che il datore di lavoro deve assicurarsi che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza sul lavoro e dispone inoltre con il comma 10 che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza e concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui va ad esercitare la propria rappresentanza. Tale formazione serve ad assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e di prevenzione dei rischi stessi e deve essere, in base allo stesso comma, periodicamente ripetuta in relazione alla evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

Secondo il comma 11 dello stesso art. 37, inoltre, le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza saranno stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi: a) principi giuridici comunitari e nazionali; b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori; h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima dei corsi deve essere di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale stessa disciplinerà anche le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. Nelle more che si esprima la contrattazione collettiva nazionale restano comunque ferme, per espressa indicazione del legislatore, le disposizioni già in vigore in materia e quindi restano attualmente validi gli indirizzi e le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con il Decreto del 16/1/1997 il quale, come è noto, con l'art. 3 ha fissata una durata minima di 32 ore per la formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nonché i contenuti della formazione stessa.

Secondo il successivo comma 12 dell'art. 37, poi, la formazione sia dei lavoratori che quella dei loro rappresentanti, così come del resto era stato già stabilito dall'abrogato D. Lgs. n. 626/1994, non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori e deve avvenire durante l'orario di lavoro nonché in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'articolo 50, ove presenti. Gli organismi paritetici, si precisa, hanno funzione di orientamento e di promozione alla formazione ed il loro

parere non è condizionante rispetto allo svolgimento della formazione che rimane pertanto valida anche in loro assenza.

Si precisa, inoltre, in risposta al quesito formulato, che nell'ambito del D. Lgs. n. 81/2008 non è prevista alcuna sanzione per la formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza fatta in assenza di collaborazione con gli organismi paritetici né era prevista nell'abrogato D. Lgs. n. 626/1994. Si fa presente altresì che con le proposte di modifica del D. Lgs. n. 81/2008 approvate dal Governo nella seduta del 27/3/2009, e questo la dice tutta, è stato chiesto di sostituire la espressione "deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici" con quella "può avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici".